

La stretta è contenuta nel decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2018/1673

# Più facile essere condannati per riciclaggio o autoriciclaggio

Pagine a cura

DI STEFANO LOCONTE  
E GIULIA MARIA MENTASTI

**R**eato di riciclaggio a maglie più larghe. È quanto prevede il decreto legislativo che attua la direttiva (Ue) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, approvato in via definitiva nei giorni scorsi, che estende l'ambito di operatività dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio attraverso l'ampliamento del novero dei reati presupposto, prevedendo che scattino le manette ogniqualvolta il provento derivi da un delitto, sia esso doloso o colposo e a prescindere dalla pena per esso prevista, nonché da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

**Le modifiche al codice penale.** Il decreto legislativo che nell'ambito della seduta del 4 novembre scorso ha ricevuto il sì definitivo del consiglio dei ministri, dopo che lo scorso agosto aveva ricevuto dallo stesso il preliminare vaglio positivo ed era stato così trasmesso alla camera dei deputati per i paretri di competenza, attua la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Tra le più rilevanti novità apportate dalla riforma, spicca l'estensione dell'ambito di operatività dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio e l'inclusione di tutti i delitti e di un ampio numero di contravvenzioni nel novero dei reati presupposto idonei a far scattare le manette laddove se ne ricicli, o autoricicli, il profitto. Infatti, mentre sinora gli artt. 648-bis c.p. e 648-ter.1 c.p. limitavano l'applicazione delle fattispecie penali ai casi in cui il denaro o i beni sostituiti, trasferiti o comunque oggetto di operazioni volte a ostacolare l'identificazione della origine illecita provenissero da delitto non colposo, con questa modifica al codice penale si cancella quest'ultimo requisito e si allarga il catalogo dei reati presupposto: precisamente, lo si estende con il primo comma a tutti i delitti, dolosi e colposi, mentre con il comma successivo alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel

Cosa cambia dopo la riforma	
<b>Il reato di riciclaggio secondo l'art. 648-bis cp pre riforma</b>	Sono presupposto del riciclaggio solo i «delitti non colposi», cioè: i reati puniti con le pene della reclusione e/o della multa; laddove «non colposi» (commessi con dolo)
<b>Il reato di riciclaggio secondo il dlgs di attuazione della direttiva (Ue) 2018/1673</b>	Diventano presupposto del riciclaggio: tutti i delitti, sia dolosi che colposi e a prescindere dalla cornice edittale per essi prevista; le contravvenzioni punite con l'arresto nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi
<b>Il trattamento sanzionatorio post riforma</b>	Per il riciclaggio, se la provenienza è: <ul style="list-style-type: none"> <li>• da delitto, reclusione da 4 a 12 anni e multa da 5.000 a 25.000 euro,</li> <li>• da contravvenzione, reclusione da 2 a 6 anni e multa da 2.500 a 12.500 euro</li> </ul> Per l'autoriciclaggio, se la provenienza è: <ul style="list-style-type: none"> <li>• da delitto, reclusione da 2 a 8 anni e multa da 5.000 a 25.000 euro,</li> <li>• da contravvenzione, reclusione da 1 a 4 anni e multa da 2.500 a 12.500 euro</li> </ul>

massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Quanto al trattamento sanzionatorio, per il riciclaggio, se la provenienza è da delitto viene disposta la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro, mentre nell'ipotesi di origine da contravvenzione la cornice edittale spazia tra i due e i sei anni e tra 2.500 e 12.500 euro.

Per l'autoriciclaggio, nel primo caso si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000; nel secondo caso la cornice è come anticipato dimezzata (con la pena detentiva che va da uno a quattro anni e quella pecuniaria da 2.500 a 12.500 euro).

**I riflessi processuali.** Trattandosi di riforma che interviene in punto di reato presupposto, è utile fare una precisazione in riferimento all'accertamento dello stesso e alla possibilità di emettere un provvedimento di sequestro preventivo.

Specificamente, la giurisprudenza ritiene che, in sede di riesame di misure cautelari reati, sia precluso al giudice un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, e che non gli sia richiesta l'esatta individuazione del delitto-presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile.

Tuttavia, la non necessa-

rietà di un previo accertamento giudiziale del reato presupposto, da cui deriva il potere incidentale del giudice di procedere, anche attraverso un ragionamento indiziario, alla valutazione della sussistenza dello stesso, non è comunque tale da legittimare la mancata individuazione del reato.

Infatti, i giudici della Suprema Corte in più occasioni hanno ricordato che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia, rimarcando la necessità che il provvedimento cautelare specifichi la condotta tipica del delitto di riciclaggio oggetto di provvisorio addebito, non potendo essere considerata tale quella del mero possesso di denaro, inidonea ad integrare l'attività diretta alla «sostituzione, al trasferimento, o ad altre operazioni» intese ad occultare la provenienza delittuosa del denaro, non risultando all'uopo sufficiente il richiamo ad indici sintomatici privi di specificità in ordine alla derivazione della disponibilità oggetto di espropriazione e suscettibili esclusivamente di provare un ingiustificato possesso di denaro.

Inoltre, finora non era sufficiente accertare che il fatto dal quale derivano le utilità ripulite fosse integrativo di un illecito penale, genericamente

qualificato, potendo assumerne rilievo solo i delitti, peraltro di natura dolosa.

Dunque, pur nel rispetto dei suddetti chiarimenti giurisprudenziali, adesso, con l'estensione del novero dei reati presupposto a tutti i delitti, nonché alla maggior parte delle contravvenzioni, tale limite verrà meno.

**I riflessi sulla «231».** L'ampliamento dell'ambito di operatività della fattispecie di riciclaggio di riflesso aumenterà i casi di responsabilità (e irrogazioni di sanzioni) non solo nei confronti delle persone fisiche, ma anche delle società, ogniqualvolta la condotta riciclatoria sia posta in essere dai vertici nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Non è stato tuttavia necessario intervenire direttamente con la riforma in esame anche nel testo del dlgs 231/2001.

Infatti, è indiscusso che la direttiva (Ue) 2018/1673 alla quale si è dato attuazione prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per i reati di riciclaggio commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, o che sia sottoposta alla autorità della predetta, qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte dell'apicale abbia reso possibile la realizzazione dell'illecito.

Tuttavia, è altrettanto vero che la direttiva, pur imponendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, ha lasciato ai legislatori nazionali la decisione se la natura delle sanzioni debba essere penale o meno.

Precisazione, quest'ultima, fondamentale per l'ordinamento italiano, posto che il dlgs n. 231/2001, all'art. 25-octies, già ricollega agli enti nel cui interesse sia stato commesso il reato di riciclaggio o autoriciclaggio sanzioni pecuniarie e interdittive allineate alle richieste europee, seppur dopo aver preferito qualificare come amministrativa (dipendente da reato) la natura della responsabilità dell'ente.

Specificamente, in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Dunque, se si considera che per espresso dettato legislativo l'importo di una quota è compreso tra un valore minimo di euro 258 e un massimo di euro 1.549 (fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione), la sanzione pecuniaria per le imprese nel cui interesse o vantaggio siano stati commessi i reati arriva, nella prima ipotesi, fino a 1.239.200 euro; nonché, laddove il reato presupposto sia un delitto la cui cornice edittale superi nel massimo i 5 anni, fino a 1.549.000 euro.

L'art. 25-octies prevede inoltre, in caso di condanna, l'applicazione all'ente anche delle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il decreto non introduce norme ad hoc sulle valute virtuali, ma il codice penale è già al passo

**R**iciclaggio attraverso le criptovalute: le norme del codice penale sono già idonee a reprimere il reato anche se commesso con valute virtuali.

E quanto emerge dal dlgs recante «attuazione della direttiva (Ue) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale», che non reca modifiche rispetto al testo preliminarmente approvato l'agosto scorso.

Precisamente, dinanzi alla osservazione della commissione giustizia della Camera, che pur avendo espresso parere favorevole aveva chiesto di valutare l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni in riferimento alle criptovalute, non si è ritenuta al momento necessaria l'individuazione nel codice penale di risposte ad hoc con riguardo specifico alla norma che disciplina il reato di riciclaggio.

Tuttavia, avendo il dlgs di attuazione rafforzato in generale l'ambito di operatività della fattispecie, si produrranno riflessi sulla repressione della stessa anche quando commessa utilizzando valute virtuali.

**Condotte di riciclaggio e criptovalute.** Come anticipato, la commissione giustizia alla camera aveva espresso parere favorevole al dlgs, ma aveva aggiunto, al contempo, la seguente osservazione: «si valuti l'opportunità di introdurre una normativa che possa adeguare gli strumenti di controllo e di repressione dei reati in riferimento alle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento».

La doverosa attenzione verso le implicazioni criminali connesse all'uso delle virtual currencies trova peraltro conferma nell'ultimo rapporto annuale dell'Uif, da cui emerge come siano drasticamente aumentate le segnalazioni di operazioni sospette legate alle criptovalute, che sono passate da circa 500 nel 2018 a oltre 1.800 nel 2020.

Il contrasto al riciclaggio non può dunque che passare per la consapevolezza che chi compie il crimine si serve sempre più di metodi «innovativi», nonché delle caratteristiche del mondo virtuale, quali, ad esempio, la possibilità di accedere al pagamento elettronico in qualsiasi momento e in qualunque parte del globo, nonché la smaterializzazione e velocizzazione delle dinamiche socio-economiche, aspetti che inevitabilmente consentono di abbattere le barriere spazio-temporali e facilitano la capillare diffusione del cybercrime. Ma soprattutto, quali fattori de-

# Con le criptovalute non si scherza

## Reato di riciclaggio e criptovalute

<p><b>Le attuali misure ad hoc su riciclaggio connesso all'impiego di valute virtuali</b></p>	<p>Il dlgs 231/2007 è stato nel tempo così modificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il dlgs 90/2017 di attuazione della IV direttiva antiriciclaggio, oltre a fornire la definizione di valuta virtuale, ha incluso tra i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione i prestatori di servizi di conversione di valute virtuali (c.d. exchanger)</li> <li>• il dlgs 125/2019 di attuazione della V direttiva ha allargato la disciplina ai prestatori di servizi di portafoglio digitale (c.d. wallet provider)</li> </ul>
<p><b>La responsabilità penale di exchanger e wallet provider</b></p>	<p>Exchanger e wallet provider possono rispondere del reato di riciclaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in concorso con gli utenti a cui abbiano offerto servizi di scambio o di portafoglio</li> <li>• quando sussiste il c.d. dolo eventuale, ovvero la rappresentazione e accettazione del rischio che i beni o le somme ricevute siano di provenienza illecita</li> </ul>

terminanti nell'aggravio del rischio delittuoso vengono in rilievo proprio i tratti peculiari delle operazioni in bitcoin: il riferimento è, da un lato, all'assenza di un'Autorità sovraordinata o preconstituita che, in qualità di organismo terzo e imparziale, garantisca il controllo delle transazioni effettuate; dall'altro, un ruolo è da imputare all'anonimato, assai maggiore rispetto alle ordinarie transazioni bancarie, che caratterizza le transazioni in criptovalute.

**La direttiva (Ue) 2018/1673.** Sul punto, la direttiva (Ue) 2018/1673 a cui si è dato attuazione al considerando 6 dà atto che «l'uso delle valute virtuali presenta nuovi rischi e sfide nella prospettiva della lotta al riciclaggio», esplicitando che «gli Stati membri dovrebbero garantire che tali rischi siano affrontati in modo adeguato».

Altresì, al considerando 17 evidenzia che «gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la loro competenza giurisdizionale includa le situazioni in cui un reato è commesso per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione dal loro territorio, indipendentemente dal fatto che tali tecnologie siano basate o meno sul loro territorio».

Ancora, va evidenziata la previsione, di cui all'art. 6, di una circostanza aggravante del delitto di riciclag-

gio qualora sia commesso nell'esercizio dell'attività professionale e l'autore del reato sia «soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (Ue) 2015/849», indicazione che peraltro, dopo le modifiche introdotte dalla V direttiva e recepite dal nostro ordinamento con i summenzionati interventi, può considerarsi come riferita anche ai prestatori di servizi di valute virtuali.

Dunque, le suddette disposizioni non sono evidentemente sfuggite alla commissione giustizia alla Camera, la quale, pur esprimendo parere favorevole allo schema di decreto legislativo di riforma del reato di riciclaggio, aveva riservato una puntuale osservazione a un tema, quello delle criptovalute, certamente meritevole di attenzione.

**Norme ad hoc già adottate e da adottare.** Ciò premesso, posto che il decreto legislativo approvato il 4 novembre scorso in attuazione della direttiva non reca modifiche rispetto al testo preliminarmente approvato l'agosto scorso, se ne ricava come la fattispecie del codice penale che punisce il riciclaggio sia stata ritenuta già idonea a reprimere il reato di riciclaggio anche se commesso con valute virtuali.

Del resto, è bene chiarire che il legislatore è già inter-

venuto negli ultimi anni in tema di money laundering e criptovalute, inserendo nel dlgs 231/2007, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclag-

**La consapevolezza sulla provenienza dei beni da delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando l'univocità degli indizi sia tale da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata**

gio, apposite misure per prevenire il riciclaggio connesso all'impiego di valute virtuali: dapprima, con il dlgs 90/2017 di attuazione della IV direttiva antiriciclaggio (Ue) 2015/849, oltre a fornire la definizione di valuta virtuale, ha incluso tra i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione i prestatori di servizi «di conversione di valute virtuali», i c.d. exchanger; nonché, con il successivo dlgs 125/2019 di attuazione della V direttiva (Ue) 2018/843, ha ampliato il perimetro applicativo della disciplina, allargandola ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, i c.d. wallet provider.

Con il recepimento della direttiva Ue 2018/1673 non si è invece valutata al momento necessaria l'individuazione anche nel codice

penale di risposte ad hoc, con riguardo specifico alla norma che disciplina il reato di riciclaggio; tuttavia, avendo il dlgs di attuazione rafforzato in generale l'ambito di operatività della fattispecie, si produrranno riflessi sulla repressione della stessa anche quando commessa utilizzando criptovalute.

**Manette per exchanger e wallet provider.** L'inserimento, con le precedenti riforme, di exchanger e wallet provider nella cerchia dei destinatari della disciplina antiriciclaggio ha già comportato che gli stessi possano essere chiamati a rispondere del reato di riciclaggio in concorso con gli utenti a cui abbiano offerto servizi di scambio o di portafoglio, essendo la giurisprudenza concorde nell'individuare quale elemento soggettivo sufficiente alla integrazione del reato il dolo eventuale, ovvero la rappresentazione e accettazione del rischio che i beni o le somme ricevute siano di provenienza illecita, nonché la volontà di compiere le attività relative a impedire l'identificazione della provenienza delittuosa stessa.

Specificamente, è stato precisato dalla giurisprudenza che la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da delitti può essere desunta da qualsiasi elemento, e sussiste quando l'univocità degli indizi in proposito sia tale da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata.

Non sembra pertanto ipotesi remota che il requisito della conoscibilità della matrice delittuosa del valore ricevuto, seppur in un contesto peculiare e intrinsecamente

anonimo quale quello delle operazioni in criptovaluta, possa ritenersi integrato in capo a un soggetto, quale l'exchanger o il wallet provider, che soggiace a peculiari doveri di identificazione e di verifica del cliente, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.

Del resto, anche con riferimento al direttore di banca che autorizzi operazioni sospette, la Cassazione ha confermato come la condanna per il delitto di cui all'art. 648-bis c.p. dovesse ritenersi esente da censure, ogniquale volta le circostanze avrebbero dovuto imporre all'imputato, riconosciute le operazioni come anomale, di astenersi dal compierle.